



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 21 del 21/03/2016 -**  
**Determinazione nr. 517 del 21/03/2016**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di via Petrarca a servizio della rete fognaria, dotata di scolmatori di piena, dell’abitato di Cavasso Nuovo, località Centis, Casa Zambon e Petrucco.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale in Brugnera via San Giacomo n. 9, con nota prot. n. 538-15 del 19.03.15 assunta al prot. n. 17413 del 20.03.15 ha presentato, a nome dell’Amministratore Unico pro-tempore, l’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane di cui alla Det. Dir. n. 649 del 22.03.12;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 12.05.15 assunte al prot. n. 32152 del 13.05.15;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2007/9.8/69 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico acque reflue urbane, di data 13.05.15;
- Allegato n. A – Stato di fatto - Impianto di depurazione via Petrarca, di data 19.03.15;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie di cui all’art 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., di data 02.02.15;
- nota prot. n. 912-15 di data 12.05.15;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 649 del 22.03.12:

- Allegato n. 1 – Planimetria della rete fognaria esistente e dei bacini – scala 1:5.000 di data febbraio 2012, sottoscritto dal titolare dello scarico e dal professionista abilitato;
- nota integrativa prot. n. 4851 di data 26.10.2011 assunta al prot. n. 80603 del 15.11.11 con allegata planimetria “*localizzazione impianti di depurazione del comune di Cavasso Nuovo...*” sottoscritta anche dal professionista abilitato;
- relazione tecnica, di data 10.06.2003 con allegato C.T.R. ed estratto di mappa;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma dell’Amministratore Unico pro tempore e di data 18.03.15;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
  - scarico terminale proveniente dall'impianto di depurazione;scarichi discontinui dai seguenti scolmatori di piena:
  - n. SF01 ubicato in prossimità dell'impianto;
  - n. SF02 ubicato all'incrocio tra via Petrarca e via Centis;
  - n. SF03 ubicato all'incrocio tra via Petrarca e via Stazione;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche, industriali e meteoriche dalle località Centis, Casa Zambon, Petrucco in comune di Cavasso Nuovo;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato denominato "Cavasso Nuovo" espresso in abitanti equivalenti è di 1483 (1.297 abitanti residenti, 184 abitanti fluttuanti, 2 abitanti industriali), come indicato nella nuova individuazione degli agglomerati approvata dalla Consulta d'Ambito occidentale ai sensi della L.R. n. 6 del 26.07.13 (Del. D'Assemblea CATO n. 17 del 27.11.13);
- la potenzialità dell'impianto di depurazione è di 300 a.e. (attualmente ne tratta 278);
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da:  
vasca di dissabbiatura statica, grigliatura manuale, impianto di sollevamento, bacino combinato costituito da vasca di ossidazione e vasca di sedimentazione, filtri a coalescenza (opzionali);
- nell'allegato A è indicato il pozzetto di ispezione per i campionamenti;
- il recapito finale dello scarico dell'impianto di depurazione e degli scolmatori di piena è costituito dal corso d'acqua superficiale Rio Gorgon che risulta privo di portata per un periodo superiore a 120 giorni all'anno;
- lo scarico dall'impianto di depurazione avviene sul suolo, in quanto "*...la distanza tra il corpo idrico più vicino e lo scarico del depuratore è maggiore a 1.000 m...*"

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore Unico pro-tempore ha dichiarato che "*lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione*";

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 23742 del 14.04.15, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 5 Friuli Occidentale e il Comune di Cavasso Nuovo;

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota prot. n. 3901-P del 09.07.12, assunta al prot. n. 53806 del 11.07.12, in merito alla necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 50 abitanti equivalenti e autocontrolli sui parametri azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, al fine di valutare la pressione del carico inquinante complessivo immesso nei corpi recettori dei relativi scarichi;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere controlli di norma almeno settimanale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO di poter applicare il disposto di cui all'art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di scarico in corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre centoventi giorni all'anno, imponendo la disciplina regionale per gli scarichi esistenti su suolo di acque reflue urbane di cui all'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002; restano fermi il divieto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato 5;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di totali € 200,00 introitati al Cap. 3580.20 "Proventi inerenti le autorizzazioni" giusta reversale n. 1927 del 10.04.2015;

RILEVATO che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia, per questa pratica di autorizzazione allo scarico, sono pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. 6/2013;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Sistema Ambiente S.r.l con sede legale in Brugnera, via San Giacomo n. 1, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, è autorizzata allo scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione la cui rete fognaria è dotata di scolmatori di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) devono essere rispettati i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto per lo scarico su suolo dall'art. 18 c. 27 della Legge Regionale 13/2002, salvo diversa disciplina regionale;
  - b) è vietato lo scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - c) restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
  - d) gli sfioratori di piena possono sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano regionale per il risanamento delle acque (D.PGR 384/82);
  - e) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
  - f) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
  - g) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto f) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
  - h) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nella vasca di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie delle vasche medesime e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
  - i) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
    - lo scarico dall'impianto di depurazione, gli scarichi dagli scolmatori di piena e lo scarico finale, subito a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore;
    - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati, ogni quattro mesi dalla data di ricevimento del presente atto i seguenti autocontrolli:
  - a) in maniera immediatamente consequenziale in ingresso e uscita dal depuratore almeno sui parametri: COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso,

azoto totale (come N) e fosforo totale (come P);

b) in uscita dal depuratore almeno sui parametri: solventi organici aromatici totali, idrocarburi totali e tensioattivi totali;

in vasca di ossidazione:

c) con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto, pH;

d) con frequenza almeno semestrale sui parametri solidi sospesi, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);

e) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).

I rapporti di prova di cui ai punti a), b) ed e) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

Gli autocontrolli previsti al punto c) e d) e la frequenza dei controlli di cui al punto e) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06;
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 21.03.20. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni

momento la presente autorizzazione nel caso:

- di applicazione di nuove disposizioni,
- in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
- si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.

12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che le spese per istruttoria sono pari all'importo versato;
14. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Cavasso Nuovo, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

### **DICHIARA**

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dott. Sergio Cristante.

Pordenone, li 21/03/2016

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni